

(N. 1816)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati  
nella seduta del 20 dicembre 1956 (V. Stampato n. 2520)*

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(ROSSI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 22 DICEMBRE 1956

Integrazione degli organici degli assistenti delle università  
e degli istituti di istruzione superiore.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1956, al ruolo organico degli assistenti ordinari di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, sono aggiunti 25 posti di ruolo.

Il Ministro per la pubblica istruzione provvederà con proprio decreto alla diretta ripartizione, fra le cattedre universitarie, dei predetti 25 posti di assistente.

#### Art. 2.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1956-57, coi normali stanziamenti di cui al capitolo n. 160 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.